

## **Sentenza: 21 maggio 2019, n. 154**

**Materia:** pubblico impiego; diritto civile; contrattazione collettiva

**Parametri invocati:** articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), articoli 97 e 117, comma secondo, lett. 1), della Costituzione; articoli 2, 4 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), quali norme interposte

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 2 e 6 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016)

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Sardegna 21/2018;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Sardegna 21/2018;

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Breve pronuncia, che ribadisce il primato della contrattazione collettiva, e dunque del diritto civile, nella regolazione dei rapporti di pubblico impiego, senza che possa residuare spazio per la legislazione regionale, neppure nelle regioni a statuto speciale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe, la prima delle quali (l'articolo 2 della l.r. Sardegna 21/2018) accorda al personale non dirigente che sia però posto a capo delle cosiddette "unità di progetto" una indennità di posizione e di risultato pari a quella spettante al direttore di servizio.

La Corte, ricordati anche i precedenti più recenti (sentenze nn. 10 e 62 del 2019), ribadisce come, in base al vigente quadro normativo, anche di livello primario, il trattamento economico, sia della parte fondamentale, il cosiddetto tabellare, che della parte accessoria, dei pubblici dipendenti debba essere stabilito dalla fonte contrattuale. In particolare, individua nelle norme del decreto legislativo 165/2001, che appunto statuiscono in tal senso, una di quelle grandi riforme economico sociali della Repubblica capace di imporsi anche sugli statuti speciali.

In questo caso la Corte non avrebbe neanche necessità di richiamare precedenti in questa direzione (sia pure citati: si vedano le sentenze 314/2003 e 81/2019), poiché lo statuto speciale della Sardegna espressamente limita la potestà legislativa esclusiva, sia pure concessa alla Regione in materia di stato giuridico ed economico del personale (art. 3, comma 1, lett. a), L. cost. 3/1948), imponendo il rispetto "*delle norme fondamentali delle riforme economico – sociali della Repubblica*".

L'articolo 2 della l.r. Sardegna 21/2018 viene dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo.

I giudici passano quindi ad esaminare la seconda delle norme impugnate, l'articolo 6 della l.r. Sardegna 21/2018.

Essa attribuisce all'assessore con delega al personale la competenza a fissare annualmente il contingente dei posti in organico da mettere a concorso, distinti per professionalità e sedi di destinazione.

Viene, da parte del Governo ricorrente, evocato un contrasto con l'articolo 3 dello Statuto speciale per mancato rispetto di un'altra grande riforma economico sociale, quella nota come separazione fra politica ed amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 165/2001 (ma già introdotta dal d.lgs. 29/93).

Secondo la pronuncia in esame, la ricostruzione del quadro normativo è insufficiente, in quanto si omette, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di esaminare e confrontare con la disposizione impugnata l'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, il quale, nel prevedere lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ne attribuisce la competenza agli organi di vertice delle diverse amministrazioni, con approvazione da parte dell'organo politico.

Conclusivamente, la censura viene dichiarata inammissibile, ma si intravede negli *obiter dicta* quasi una pronuncia di infondatezza.